CITTA' DI PONTECORVO
(Provincia di Frosinone)

UFFICIO SEGRETERIA

INVITO AD ISCRIVERSI NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
AGGIORNAMENTO ALBI NUOVO BIENNIO

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 21 della legge 10-4-1951 n. 287, modificati dagli artt. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e 2 della legge 27-2-1956, n. 1441;

invita

i cittadini residenti nel territorio del Comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della suddetta legge e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, non compresi negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, a chiedere l'iscrizione con apposita domanda documentata, alla Commissione Comunale, **entro e non oltre il 31 luglio p.v. per procedere alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento dei rispettivi Albi.**

Art. 9 - Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise.

I giudici popolari per le corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale, età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;

Titolo finale di studio Scuola Media di 1° grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

I giudici popolari delle corti di Assise di Appello oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di 2° grado, di qualsiasi tipo.

Oltre alla documentazione di cui ai precedenti artt. 9 e 10, si consiglia la presentazione anche dei certificati dei carichi pendenti da rilasciarsi dalla Procura della Repubblica oltre che del certificato penale a cura del competente Tribunale.

In sostituzione di tali certificazioni può essere prodotta autocertificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. aa), del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

Art. 12 - Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare.

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio.
c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 26 APR. 2021

Il Sindaco
dott. Anselmo Rotondo